

Avv. Angelica BORGESSE
Via Montegrappa n. 22
89024 POLISTENA – RC
tel/fax: 0966/943512
cell. 328/2665176
pec: angelicaborgese@pec.it
e.mail: angelicaborgese@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

Sezione LAVORO

RICORSO

PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO N. 3300/2021 R.G. - Tribunale di Cosenza

introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c.

DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE

PER

FERLA FILOMENA nata Gioia Tauro il 02.11.1977 ed ivi residente alla Via Enrico Fermi n. 34 (C.F.: FRL FMN 77S42 E041U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall' Avv. Angelica Borgese (C.F.: BRG NLC 73R42 G791Q), del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore in Polistena alla Via Montegrappa n. 22 (tel/fax: 0966/943512 – pec: angelicaborgese@pec.it per le comunicazioni e notifiche ex artt. 133 – 134 e 170 c.p.c).

- RICORRENTE –

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
C.F.: 80185250588, in persona del Ministro L.R.P.T., con sede in ROMA al Viale Trastevere n. 76/A, all'indirizzo P.E.C., urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, C.F.:
97036700793, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare 259 –
88100 Catanzaro, all’indirizzo P.E.C. drcal@postacert.istruzione.it; domiciliato ex lege
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P.
88100, C.F.: 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

MIUR – U.S.R. CALABRIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA, C.F.: 80007410808, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via
S. Anna II Tronco – Loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria (RC), al proprio
indirizzo di posta elettronica certificata usprc@postacert.istruzione.it; domiciliato ex
lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 –
C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

rappresentati e difesi nell’ambito del giudizio n. 3300/2021 R.G. Tribunale di Cosenza,
congiuntamente e disgiuntamente, dai Funzionari dello stesso Ministero, Dott. Demetrio
Cassalia (C.F.: CSS DTR 73H10 H224B) e Dott. Salvatore Nucera C.F.: NCR SVT 63M14
F112E), elettivamente domiciliati presso l’Ambito Territoriale di Cosenza in via Romualdo
Montagna n. 13 – 87100 Cosenza (CS) – indirizzo pec dichiarato:
usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it.

e nei confronti di

tutti i DOCENTI, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva
di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Reggio Calabria per
l’anno scolastico 2021/2022, tanto in posizione precedente quanto in posizione
successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale
istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando
provvedimento di fissazione dell’udienza ed ogni ulteriore atto conseguenziale sul sito



web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale per la Calabria e Provinciale - Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

- RESISTENTI -

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 700 C.P.C. con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c., depositato in data 01.09.2021 (alleg. n. 1), qui di seguito riportato e trascritto, la Sig.ra Ferla Filomena, proponeva, davanti al Tribunale Civile di Cosenza - Sezione Lavoro, la domanda diretta all'accertamento del proprio diritto di precedenza ex art. 8 CCNL dell'8.07.2021, nonché ex art. 33 L.n.104/1992 e, quindi di quello ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli istituti scolastici ubicati nel comune di residenza della madre disabile o, in subordine, in un altro comune della provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda:

“ “ TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA

Sezione LAVORO

RICORSO ex art. 700 C.P.C.

con

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX
ART. 151 C.P.C.**

nell'interesse di

FERLA FILOMENA nata Gioia Tauro il 02.11.1977 ed ivi residente alla Via Enrico Fermi n. 34 (C.F.: FRL FMN 77S42 E041U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall' Avv. Angelica Borgese (C.F.: BRG NLC 73R42 G791Q), del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore in Polistena alla Via Montegrappa n. 22 (tel/fax: 0966/943512 – pec: angelicaborgese@pec.it per le comunicazioni e notifiche ex artt. 133 – 134 e 170 c.p.c).

- RICORRENTE -



CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. : 80185250588), in persona del Ministro L.R.P.T., con sede in ROMA al Viale Trastevere n. 76/A, all'indirizzo P.E.C., urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

Nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, CF. 97036700793, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare 259 – 88100 Catanzaro, all'indirizzo P.E.C. drca@postacert.istruzione.it; domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

MIUR – U.S.R. CALABRIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, CF. 80007410808, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via S. Anna II Tronco – Loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria (RC), al proprio indirizzo di posta elettronica certificata usprc@postacert.istruzione.it; domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100, CF 80004580793, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

tutti i DOCENTI, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando provvedimento di fissazione dell'udienza ed ogni ulteriore atto conseguenziale sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale per la Calabria e Provinciale - Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

- RESISTENTI -



PER LA DECLARATORIA, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, del diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 L 104/1992 e artt. 7 e 8 del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale e relativi elenchi esclusi nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/22 – Scuola Primaria – posto comune e lingua inglese, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria – UFFICIO VI, in data 06.08.2021 e pubblicate con nota prot. N. 0008757 del 06.08.2021.

PREMESSO

- ✓ Che la Sig.ra Ferla Filomena è docente di Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato, tipo posto AN-COMUNE, in servizio presso CSEE8AT02B - P.CAVALIERE del Comune di Tortora (CS), come si evince dalle graduatorie pubblicate dall'U. S.P. di Reggio Calabria, allegate al presente ricorso.
- ✓ Che la stessa ha presentato, secondo la modalità “*istanze on line*”, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI del 08.07.2020 (cfr doc. n. 1) , per la scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 per le sedi della provincia di Reggio Calabria (prot. n. MIUR.AOODGCASIS POLIS.58122010.03.07.2021 – doc. n. 2), ai fini del ricongiungimento alla famiglia e precisamente al genitore disabile, evidenziando di usufruire del “diritto di precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I.” ed allegando la relativa documentazione comprovante tale diritto e precisamente: - decreto di omologa di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ed indennità di accompagnamento per la sig.ra Barrese Giovanna (cfr doc. n. 3), - Autodichiarazione figli del disabile impossibilitati a provvedere all'assistenza del genitore, rilasciata dalla Sig.ra Ferla Giuseppina (cfr doc. n. 4) - dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia (cfr doc. n. 5), - Dichiarazione personale per la determinazione dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza al genitore comprensiva dei documenti ivi indicati



(cfr doc. n. 6), specificando, in domanda, quale tipologia di posto richiesto/titoli di specializzazione “Comune – lingua inglese”.

- ✓ Che l’odierna ricorrente è, pertanto, destinataria dei benefici di cui all’art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/1992, in quanto figlia individuata quale referente unica che presta assistenza continuativa alla propria madre convivente disabile, sig.ra Barrese Giovanna, come risulta documentato sia dal requisito sanitario della disabilità del genitore assistito, riconosciuta dal Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Palmi in data 25.06.2021 all’esito del procedimento di ATP iscritto al N. 2380/2019, sia dall’insussistenza di altri figli in grado di effettuare assistenza al genitore con disabilità per ragioni esclusivamente oggettive, ritualmente autocertificate.
- ✓ Che nel modulo di domanda trasmesso dall’U.S.P. di Reggio Calabria (cfr doc. n. 7 – I lettera di notifica), a conferma dell’acquisizione della domanda ed indicante i dati che sarebbero stati presi in considerazione per la valutazione della richiesta, non venivano indicati né la precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera i del CCNI (art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992), né il titolo di specializzazione “lingua inglese”.
- ✓ Che a seguito di reclamo inoltrato in data 22.07.2021 direttamente dalla docente Ferla (cfr doc. n. 8), veniva, alla stessa, trasmesso un nuovo modulo, rettificato, della domanda (cfr doc. n. 9 – II lettera di notifica), nel quale veniva inserita la valutazione della lingua inglese, ma continuava a rimanere omessa la precedenza di cui al citato art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI (ex art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992).
- ✓ Che l’interessata inoltrava, pertanto, in pari data e per tale motivo, un successivo reclamo (cfr doc. n. 10), rimasto senza esito.
- ✓ Che in data 26.07.2021, la sig.ra Ferla Filomena, per il tramite del sottoscritto difensore, inoltrava, a mezzo pec, formale reclamo avverso la mancata indicazione del diritto di precedenza ex art. 8 comma 1 punto IV lettera i C.C.N.I. (cfr doc. n. 11), chiedendone la relativa valutazione ai fini dell’esame della domanda, reclamo anche questo rimasto privo di riscontro.
- ✓ Che in data 28.07.2021 veniva pubblicata, unitamente all’avviso recante n. 0008282, da parte dell’U.S.P. di Reggio Calabria la graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la



scuola primaria (cfr doc. n. 12 e 13), dalla quale si evinceva, con riferimento all'Ins. Ferla Filomena, la mancata valutazione del suddetto requisito.

- ✓ Che in data 30.07.2021, la sig.ra Ferla Filomena, per il tramite del sottoscritto difensore, inoltrava, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'U.S.P. di RC, ulteriore reclamo avverso la mancata indicazione e valutazione del diritto di precedenza ex art. 8 comma 1 punto IV lettera i C.C.N.I. nella graduatoria provvisoria (cfr doc. n. 14), chiedendone la relativa valutazione ai fini dell'esame della domanda, reclamo anche questo rimasto privo di riscontro.
- ✓ Che con avviso del 6.08.2021, recante n. 8757 – n albo n. 79/2021 (cfr n. 15) veniva pubblicata, sul sito web ufficiale dell'U.S.P. di RC, la graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria (cfr doc. 16), nella quale la sig.ra Ferla Filomena veniva collocata al posto n. 340, con omissione da parte del suddetto Ufficio Scolastico Provinciale dell'attribuzione della precedenza *de quo*, collocando la sig.ra Ferla nella posizione corrispondente al riconoscimento del solo punteggio relativo al ricongiungimento familiare con punti 6 e tipo posto comune – inglese, non considerando, quindi, la sussistenza del requisito riconosciuto dalla legge che l'avrebbe utilmente collocata con priorità rispetto ad altri candidati senza precedenza e/o in possesso di altri titoli di precedenza ma, comunque, da postergare rispetto alla precedenza di cui alla lettera I.
- ✓ Che in data 08.08.2021, con avviso n. 8817/2021 (cfr doc. n. 17) veniva pubblicato in allegato l'elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella provincia di Reggio Calabria (cfr doc. n. 18), nella quale la sig.ra Ferla veniva ingiustamente esclusa dall'assegnazione provvisoria con l'indicazione di “*non disponibilità*” e senza attribuzione di alcun punteggio per la precedenza di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nonostante il riconoscimento dell'assegnazione provvisoria ad altri docenti con punteggio pari a quello attribuito alla ricorrente e senza punteggio di precedenza.
- ✓ Che il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. del 8.07.2020 prevede all'art. 7 la possibilità di assegnazione provvisoria per i docenti di ogni ordine e grado, tra gli altri motivi, anche il ricongiungimento familiare, mentre il successivo art. 8 prevede l'ordine delle precedenze, indicando al punto IV – ASSISTENZA,



lettera I “il personale docente solo figlio/a individuato quale referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in gradi di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive”.

- ✓ Che nell’allegato 1 del suddetto CCNI relativo alla “sequenza operativa: utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria –personale docente”, con riferimento alle “operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia” al punto n. 39 viene precisato che “il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto”.
- ✓ Che, pertanto, le prioritarie necessità di assistenza alla madre disabile, versante in situazione di gravità, rendono assolutamente indifferibile il riconoscimento che la legge accorda alla ricorrente, al fine di tenere indenne la madre disabile dal danno grave ed irreparabile derivante dall’illegittima omissione della valutazione e del riconoscimento della precedenza prevista dall’art. 8 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A..
- ✓ Nonostante la domanda di assegnazione adeguatamente documentata ed attestante, quindi, la piena legittimità della richiesta avanzata dalla sig.ra Ferla, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, ha persino disatteso il tempestivo reclamo avanzato dalla ricorrente, non consentendo alla stessa di raggiungere la sede di Gioia Tauro, o altra sede viciniora come indicato in domanda, per lo svolgimento del servizio nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, impedendole, quindi, prestare l’assistenza continuativa alla propria madre Barrese Giovanna, disabile in situazione di gravità.
- ✓ L’omissione di valutazione e di riconoscimento della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera i del CCNI, in applicazione anche dell’art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992, da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria sono da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a



seguito dei reclami inviati e da ultimo il reclamo inoltrato, tempestivamente, a mezzo pec in data 30.07.2021, a seguito dell'emanazione della graduatoria provvisoria.

- ✓ Così, tuttavia, non è stato, essendo rimasti i suddetti reclami privi di riscontro, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto per il trasferimento della ricorrente in sede viciniore al luogo di residenza della propria madre disabile (coincidente con il proprio), in applicazione del diritto alla precedenza ex art. 33 legge n. 104/92 in riferimento al trasferimento interprovinciale.
- ✓ La sig.ra Ferla stante l'illegittimità dell'operato del comportamento del MIUR e l'evidente lesione del proprio diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale in una delle sedi viciniori alla residenza della disabile indicate in domanda, nonché il diritto di quest'ultima ad essere assistita dalla figlia referente unica, è pervenuta nella determinazione di ricorrere all'Ill.mo Tribunale adito, chiedendo **tutela cautelare d'urgenza** per i seguenti motivi in

DIRITTO

In via del tutto preliminare appare necessario evidenziare la giurisdizione del Tribunale adito, sezione Lavoro, come peraltro indicato anche nell'avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, inerendo l'oggetto del contendere il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, come previsto dal D. Lgs n. 165/2001.

L'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001, infatti, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione". Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda su criteri ben precisi e prefissati.

Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata



secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR è stato prestato dalla ricorrente presso l'istituto “P. Cavaliere” di Tortora (CS) e, pertanto, ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Cosenza in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c..

SUL FUMUS BONI IURIS

Premesso quanto sopra, l'omessa valutazione e riconoscimento della precedenza all'odierna ricorrente, così come la graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, sono da ritenersi illegittime per i motivi di seguito esposti.

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA di cui all'art. 8 del CCNI del 7.08.2020 ed ex LEGGE n. 104/1992.

La domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del CCNI del 08.07.2021, per l'anno scolastico 2021/2022, relativo alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, ed in forza anche della precedenza di cui al successivo art. 8 comma 1 paragrafo IV lett. I), non risulta essere stata esaminata dal Ministero, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di rigetto dell'istanza e dei successivi reclami, e/o do comunicazione dei motivi per i quali la precedenza richiesta non sia stata oggetto di esame.

La ricorrente ha chiesto l'assegnazione provvisoria ex art 7 del CCNI facendo valere la precedenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 paragrafo IV lett. i) in quanto figlia individuata quale unica referente di genitore disabile, portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.



Secondo parte la giurisprudenza, la legge suddetta attribuisce un diritto, che trova la sua ratio nell'esigenza di salvaguardare l'assistenza alle persone in stato di handicap (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 29/7/1996).

La natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla sua ratio legis e dalla collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Nel caso di specie, le condizioni di salute della madre della ricorrente sono gravi, così come certificato dalla documentazione allegata (vedasi decreto di omologa allegato) e, pertanto, avendone diritto ha presentato la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ai sensi dell'art 7 del CCNI.

A supporto dell'istanza ha documentato tempestivamente: di essere residente in Gioia Tauro alla Via Enrico Fermi n.34; di essere unica figlia referente che presta assistenza alla propria madre, residente anch'ella in Gioia Tauro alla Via E. Fermi n. 34 (e dunque di essere residente con la madre disabile, dato evincibile dalla dichiarazione trattandosi del medesimo indirizzo di residenza); che il “familiare” cui intendeva ricongiungersi era Barrese Giovanna; di usufruire della precedenza di cui dell'art. 8 comma 1 paragrafo IV lett I, nonché di fruire dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza del genitore.



Ciò nonostante l'U.S.P. di RC non ha esaminato e riconosciuto il suddetto diritto di precedenza, non avendone fatto menzione né nella domanda di assegnazione provvisoria contenente i dati che sarebbero stati esaminati (cfr doc. n. 7 e n. 9), né nella graduatoria definitiva, non avendo indicato il relativo punteggio.

L'assunzione in servizio da parte della docente Ferla Filomena in un ambito territoriale lontano dalla propria residenza, ove vive la madre disabile, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe, invece, necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI del 8.07.2020, al personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 della citata Legge 104/1992 che sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore vanno accordate le *“precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria”* secondo le sequenze operative indicate nell'allegato 1 al citato CCNI (punto 39), laddove espressamente si stabilisce che detto personale *“viene trattato con priorità, nell'ordine previsto”*.

Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, di imminente inizio, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE

La mancata applicazione della precedenza ha comportato senza dubbio la mancata assegnazione provvisoria di una sede viciniora alla residenza della disabile, con conseguente assegnazione della ricorrente alla sede di servizio di Tortora, in provincia di Cosenza, distante circa 300 Km, con un tempo di percorrenza di circa 4 ore, dal Comune di Gioia Tauro, ove risiede unitamente alla madre disabile, e ciò senza tenere conto dei principi normativi dettati in materia e sulle primarie esigenze di salvaguardia nei confronti della madre disabile, principi che ove correttamente applicati avrebbero determinato l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di residenza.

SUL PERICULUM IN MORA.

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche *inaudita altera parte*.



L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2021/2022, ad una scuola primaria ricompresa nel Comune di ricongiungimento alla madre disabile, espressamente individuate in domanda nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria ed all'uopo la ricorrente ha indicato quali Comuni di preferenza Gioia Tauro, Taurianova, Rizziconi e Palmi.

Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella della propria madre disabile, che necessita dell'assistenza continua.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente e della madre disabile verrebbero totalmente ed irrimediabilmente lesi, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Con l'imminente avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base del mancato riconoscimento ed applicazione della riserva di posto e conseguente mancata assegnazione provvisoria, la ricorrente si dovrà trasferire in una sede lontana dal Comune di residenza, costretta a portare con sé anche la madre disabile, senza contatti e punti riferimento e, peraltro, bisognosa di aiuto in qualsiasi atto quotidiano della vita (è stata infatti riconosciuta destinataria dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980), ed a sistemarla in un ambiente alla stessa estraneo.

Pertanto, la disabile verrà sradicata, per effetto dell'illegittima condotta dell'U.S.P. di Reggio Calabria, oltre che dal proprio ambiente di vita, anche dai centri di cura, compreso anche lo stesso medico curante, ove viene sottoposta a terapia medica e farmacologica.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della figlia, e conseguentemente della madre disabile, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche



soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Premesso e ritenuto quanto sopra, la ricorrente FERLA FILOMENA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

➤ **In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte,**

1. riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della sig.ra Ferla Filomena ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I. del 08.07.2021, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza della madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata con avviso n. 8857 del 06.08.2021 e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con avviso n. 8817 del 8.08.2021, con i quali è stata attribuita alla ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di RC, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni.
2. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ufficio Territoriale di Reggio Calabria, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente Ferla Filomena, di una sede di servizio ubicata nel



Comune di residenza della stessa e della propria madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese.

3. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito.
 4. In subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del diritto di precedenza contemplata nel C.C.N.I. stante la necessità di assistenza continua da apprestare alla madre disabile e quindi l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli istituti scolastici ubicato nel Comune di residenza della stessa e della propria madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese.
 5. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
- Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.

In via ISTRUTTORIA

Previa acquisizione della documentazione sopra richiamata, allegata al fascicolo di parte e qui di seguito elencata:

1. CCNI del 08.07.2020
2. domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI del 08.07.2020
3. decreto di omologa di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ed indennità di accompagnamento per la sig.ra Barrese Giovanna
4. Autodichiarazione figli del disabile impossibilitati a provvedere all'assistenza del genitore, rilasciata dalla Sig.ra Ferla Giuseppina



5. dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia
6. Dichiarazione personale per la determinazione dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza al genitore comprensiva dei documenti ivi indicati
7. modulo di domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (I lettera di notifica)
8. reclamo inoltrato in data 22.07.2021 direttamente dalla docente Ferla
9. modulo, rettificato, della domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (II lettera di notifica)
10. Il reclamo inoltrato il 22.07.2021 reclamo
11. Reclamo inoltrato a mezzo pec in data 26.07.2021
12. Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
13. Graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
14. Reclamo a mezzo pec del 30.07.2021
15. avviso del 6.08.2021, recante n. 8757 – n albo n. 79/2021 di pubblicazione di graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria
16. graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria
17. Avviso di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie n. 8817/2021 del 08.08.2021
18. elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella provincia di Reggio Calabria

Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione, ex art. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione afferente il personale docente destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso scuola primaria nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 e le rispettive domande di assegnazione provvisoria interprovinciale per il medesimo anno scolastico e di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo di € 259,00= è stato interamente versato.

ISTANZA

Per la determinazione delle modalità di modifica ex art. 151 c.p.c.



La sottoscritta Ferla Antonietta, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente ricorso ed allegata telematicamente,

premessò che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in provincia di Reggio Calabria, in applicazione della riserva di posto alla stessa riconosciuta in quanto destinataria dei benefici di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, quale figlia individuata come referente unica che presta assistenza continuativa alla madre convivente, ai fini della stesura della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 – Scuola Primaria posti comuni e sostegno.
- Ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e, cioè, a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a quello della ricorrente.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati, inseriti in graduatoria, sarebbe impossibile ed oltremodo gravosa atteso il rilevante numero dei destinatari, oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per la stessa ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso.
- Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., primo comma, "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella forma di semplice sunto del ricorso.
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata, più volte, messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di



Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, “[...]Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenzialmente convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”.

- Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinaria e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un semplice “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente.
- Già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09).
- Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di



notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Sig.ra Ferla Filomena, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria – Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria — Ufficio VI, www.istruzioneatprc.it, a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Polistena, li 01.09.2021

f.to Avv. Angelica Borgese

PROCURA

Io sottoscritta FERLA FILOMENA nata Gioia Tauro il 02.11.1977 ed ivi residente alla Via Enrico Fermi n. 34 (C.F.: FRL FMN 77S42 E041U), delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e grado del presente giudizio, ed anche nella fase stragiudiziale, nonché nell'eventuale fase di esecuzione e/o opposizione, l'Avv. Angelica Borgese, del Foro di Palmi, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e/o transigere la presente controversia, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa o farsi sostituire, riscuotere, anche da eventuali terzi, le somme dovute ed assumendo



sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Angelica Borgese sito in Polistena alla Via Montegrappa n. 22.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Ai sensi della legge 30.06.2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro di aver ricevuto informativa sui diritti previsti dagli artt. 7 e 13 della predetta legge, avente ad oggetto la tutela dei dati personali, e di consentire al predetto Avvocato, ai suoi sostituti e collaboratori, il trattamento dei dati personali riguardanti la parte sottoscrittente, anche classificabili come sensibili ex art. 22 L. 675/96, al fine dello svolgimento del mandato professionale.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Polistena, lì 30.07.2021

F.to FERLA FILOMENA

E' autentica la sopra estesa firma.

F.to Avv. Angelica BORGESE ” ”

- Che la causa veniva iscritta al N. 3300/2021 R.G. del Tribunale Civile di Cosenza- Sez. Lavoro;
- Che con decreto del 03.09.2021 il Giudice del Lavoro, nella persona del Dott. Alessandro Vaccarella, fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 8.10.2021, autorizzando la



notifica del ricorso e del decreto di fissazione ai controinteressati mediante la notifica sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del competente Ufficio Scolastico Regionale.

- Che eseguita regolarmente la suddetta notifica a cura di parte ricorrente, rimanevano contumaci tutti i docenti potenzialmente controinteressati, mentre si costituivano in giudizio, con propria “*memoria difensiva*”, qui di seguito riportata e trascritta, il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria, contestando la domanda:

“ TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Lavoro

N.R.G. 3300/2021– Udiienza 08 Ottobre 2021

Giudice dott. Alessandro Vaccarella

MEMORIA DIFENSIVA

su ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per il Ministero dell'Istruzione (80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria (80007410808) in persona dei l.r.p.t, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., congiuntamente e/o disgiuntamente, dai Funzionari dello stesso Ministero dott. Demetrio CASSALIA (CSSDTR73H10H224B) e dott. Salvatore NUCERA (NCRSVT63M14F112E), elettivamente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di Cosenza in via Romualdo Montagna, 13 – 87100 Cosenza (CS).

I sopraccitati procuratori chiedono che le comunicazioni telematiche relative al presente procedimento vengano trasmesse presso il seguente indirizzo PEC:

usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it

RESISTENTI

CONTRO

FERLA FILOMENA nata a Gioia Tauro (RC) il 02/11/1977 (FRLFMN77S42E041U) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Borgese.

RICORRENTE

NONCHE' CONTRO

TUTTI i docenti, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati

ALTRI RESISTENTI

PREMESSE DI FATTO

La ricorrente è titolare ordinario nei ruoli del personale docente di scuola primaria tipo-posto COMUNE della provincia di Cosenza con sede lavorativa presso CSEE8AT02B - P.CAVALIERE (ALL. 2).

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. controparte ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento, il riconoscimento e la dichiarazione del preteso diritto all'assegnazione provvisoria (mobilità ad annum) nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 con precedenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92 e art. 8, punto IV, lett. i), del CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 (ALL. 3). Per l'effetto la ricorrente Ferla chiede di essere assegnata in via provvisoria, per il corrente anno scolastico 2021/2022, presso uno degli istituti scolastici ubicati nel comune di residenza della propria madre disabile o, in subordine, in un altro comune della provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze espresse nella propria domanda amministrativa.



L'Amministrazione Scolastica resistente, ritenuto impugnativamente noto al Giudicante l'atto introduttivo del presente ricorso, impugna e contesta in fatto e in diritto quanto dedotto a sostegno del medesimo eccependone l'infondatezza per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO

Sul fumus boni iuris.

Con domanda amministrativa prodotta all'Ambito Territoriale di Reggio Calabria attraverso lo specifico applicativo informatico ministeriale, essa registrata al protocollo n° MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.5812010.03-07-2021 (ALL. 4), la ricorrente Ferla ha inteso partecipare alle procedure di assegnazione provvisoria interprovinciale chiedendo la propria mobilità ad annum, quale docente di scuola primaria tipo-posto COMUNE, dalla provincia di Cosenza, di propria titolarità, a quella di Reggio Calabria, di residenza propria e della propria madre, soggetto disabile ex art. 3, co. 3, della L. 104/92.

Ancor più nel dettaglio si evidenzia che la signora Ferla abbia chiesto il riconoscimento – cfr. pagina 2 di 4 del modello di domanda, SEZIONE D PRECEDENZE, punto n° 8 – di precedenza ex art. 8, punto IV, lett. i), del CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 – esso recante la disciplina del procedimento di assegnazione provvisoria per cui è causa - nella qualità di docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore (disabile ex art. 3, co. 3, L. 104/92).

Ed ancora, la su nominata docente procedeva a contrassegnare – cfr. pagina 4 di 4 del modello di domanda, SEZIONE H - TIPOLOGIA DI POSTO RICHIESTA/ TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE – il punto n° 27 specificando i posti (normali) preferiti, partitamente, in COMUNE e (lingua) INGLESE.

La stessa ha inoltre specificato nella SEZIONE PREFERENZE i seguenti comuni di preferita assegnazione:

1. GIOIA TAURO
2. TAURIANOVA
3. RIZZICONI
4. PALMI

ed ha infine corredato la propria domanda con la sotto specificata documentazione:

1 AUTODICHIARAZIONE FIGLI DEL DISABILE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022

(AUTODICHIARAZIONE FIGLI DEL DISABILE.pdf del 02-07-2021)

2 CARTA DI IDENTITA' DEL DISABILE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022 (CARTA DI IDENTITA'

DEL DISABILE.docx del 02-07-2021)

3 CARTA DI IDENTITA' FIGLIA DEL DISABILE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022 (CARTA DI

IDENTITA' FIGLIA DEL DISABILE.docx del 02-07-2021)

4 CODICE FISCALE DEL DISABILE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022 (CODICE FISCALE DEL

DISABILE.docx del 02-07-2021)

5 DECRETO DI OMOLOGA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022 (DECRETO DI OMOLOGA.pdf del 02-07-2021)

6 ESIGENZE DI FAMIGLIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022 (ESIGENZE DI FAMIGLIA.pdf del 02-07-2021)

7 PRECEDENZA ASSISTENZA AL GENITORE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2021-2022 (PRECEDENZA

ASSISTENZA AL GENITORE.pdf del 02-07-2021)

Con atto protocollo n° 8282 del 28/07/2021 (ALL. 5) l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria ha pubblicato, all'esito della valutazione delle domande prodotte dai candidati, le graduatorie provvisorie (tra le altre) relative alle assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola primaria. Dall'estratto dell'allegato (ALL. 6), esso specificatamente relativo alla ricorrente



Ferla, rileva che la stessa ivi risulti utilmente iscritta per i posti di tipo COMUNE e LINGUA INGELESE, ma senza riconoscimento della pretesa precedenza contrattuale ex art. 8, punto IV, lett. i) del sopra citato CCNI.

All'esito della pubblicazione della successiva graduatoria definitiva risultata confermata la predetta situazione non essendo stata ritenuta la ricorrente titolata al preteso diritto di precedenza e, pertanto, non avendo l'ufficio scolastico procedente accolto i reclami amministrativi che la stessa deduce in ricorso di aver prodotto.

Ciò premesso, per analizzare compiutamente i fatti e puntualizzare i motivi che hanno condotto al su esposto diniego occorre esaminare la documentazione prodotta dalla docente per fondare la pretesa precedenza contrattuale che qui ci occupa.

Ebbene, la prima dichiarazione a venire in rilievo è quella relativa alla stessa ricorrente, Ferla Filomena, (ALL. 7) con la quale la stessa ha inteso qualificarsi come <<referente unico>> dell'assistenza al proprio genitore disabile, signora BARRESE GIOVANNA. Nella dichiarazione di che trattasi controparte ha specificato il proprio rapporto di parentela con il soggetto da assistere; che quest'ultimo sia soggetto disabile in condizione di gravità permanente e non ricoverato, altrettanto permanentemente, presso istituti di cura e necessità di assistenza continuativa; che la predetta assistenza possa essere assicurata soltanto dalla dichiarante Ferla Filomena; che il coniuge del soggetto disabile, signor FERLA GIUSEPPE, sia oggettivamente impossibilitato all'assistenza della propria moglie (trattandosi – ndr – di soggetto ultrasessantacinquenne).

Il secondo documento a venire in rilievo, in modo determinante, è la dichiarazione resa dalla signora FERLA GIUSEPPINA, figlia della signora BARRESE GIOVANNA e sorella della ricorrente FERLA FILOMENA. Ivi la dichiarante attesta il proprio rapporto di parentela con il soggetto disabile (FIGLIA) e, soprattutto, si riporta testualmente, "di non poter prestare alla propria madre disabile in situazione di gravità con necessità di un'assistenza continuativa globale e permanente, per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92".

Orbene, avuto riguardo alla parte della suddetta dichiarazione, sottolineata e riportata in grassetto da questa difesa, risulta di palmare evidenza la mancata e prescritta specificazione degli eventuali <<motivi oggettivi>> idonei a fondare possibili motivi ostativi all'assistenza del proprio familiare disabile (la di lei madre).

Ma c'è dell'altro!

Rileva anche che la signora FERLA GIUSEPPINA sia convivente con la propria madre – soggetto disabile – e la propria sorella – la ricorrente – presso il medesimo indirizzo e numero civico. Trattasi della via ENRICO FERMI N° 34 presso il Comune di Gioia Tauro (RC).

E', quindi, evidente che per le ragioni e motivazioni sopra esposte difetti in capo alla ricorrente Ferla Filomena la possibile riconoscibilità dello status di "referente unico" dell'assistenza al proprio genitore disabile.

La suddetta situazione é stata in concreto valuta e considerata dall'ufficio scolastico procedente che per l'effetto ha disconosciuto la spettanza dell'invocata precedenza contrattuale (ex art. 8, punto IV, lett. i) del su citato CCNI).

La ricorrente ha così partecipato alle procedure di assegnazione provvisoria valevoli per il corrente anno scolastico 2021/2022 e per la provincia di Reggio Calabria senza alcuna precedenza contrattuale ed in ragione della propria posizione in graduatoria, essa determinata dalla valutazione degli altri titoli dichiarati (con esclusione, si ribadisce, della precedenza per cui è causa), per cui non rilevano censure e/o contestazioni, la docente Ferla non ha beneficiato della mobilità ad annum nella provincia di Reggio Calabria per indisponibilità di posti, ma soprattutto per la presenza di altri docenti titolari di diritto poziore – cfr. ALL. 9 e 10 -.

La suddetta situazione è da ritenersi fatto pacifico, tanto per l'evidenza documentale, quanto e soprattutto per l'assenza di censure e/o contestazioni di controparte, sia in merito alla propria valutazione (si ribadisce – ovviamente fatta eccezione per il diniego alla precedenza



contrattuale), sia e principalmente in merito alla valutazione/posizione degli altri partecipanti alla procedura di cui trattasi.

Alla luce di tutto quanto esposto in narrativa la difesa del Ministero resistente ritiene di aver provato l'assenza del prescritto fumus boni iuris e pertanto chiede il rigetto del ricorso di controparte.

Sul periculum in mora

Senza recesso alcuno alle eccezioni e deduzioni che precedono, il ricorso che ci occupa risulta infondato anche in ordine al difetto del periculum in mora.

Come è noto il requisito in argomento, che imprescindibilmente deve coesistere con il fumus boni iuris al fine della concessione della cautela giudiziaria, deve sostanziarsi in un pregiudizio ad un bene della vita caratterizzato dalla gravità, imminenza ed irreparabilità.

Il pregiudizio medesimo, non solo non deve essere suscettibile di reintegrazione in forma specifica, ma neppure risarcibile per equipollente, con conseguente irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela e impossibilità definitiva, in caso di mancato accoglimento della tutela in via d'urgenza, di soddisfazione dell'interesse che sta alla base della pretesa azionata.

A ciò si aggiunga che non è sufficiente l'enunciazione di un periculum generico di danno, ma necessita la prova, da produrre analiticamente attraverso l'allegazione di fatti concreti, che vi sia un pregiudizio che vanifichi la tutela nelle more del processo ordinario. Se si prescindesse dalla puntuale allegazione da parte del ricorrente delle circostanze concrete tali da determinare e rendere apprezzabile il periculum in mora, il pregiudizio imminente ed irreparabile verrebbe a trasformarsi da requisito autonomo, degno di verifica puntuale e concreta, a presupposto in re ipsa conseguente all'accertamento del fumus boni iuris.

Ciò premesso, controparte determina il supposto pericolo adducendo e deducendo questioni di carattere organizzativo-logistiche derivanti dalla distanza tra la sede lavorativa in Cosenza e quella di residenza nella provincia di Reggio Calabria, esse impattanti nella sfera personale e soprattutto nel contesto dell'assistenza alla propria madre disabile.

Le deduzioni di che trattasi sono di certo apprezzabili sotto un profilo squisitamente umano ma vanno approfonditamente vagliate in sede giudiziaria ai fini della concessione della chiesta cautela. Infatti, al di là della mancata allegazione di specifiche circostanze e forme esse caratterizzanti e sostanzianti in concreto un pericolo di carattere personale, che pertanto risulta meramente ipotizzato, circoscrivendo il perimetro d'indagine alla questione dell'assistenza alla madre disabile si rinvia alle eccezioni relative al fumus boni iuris. Si ribadisce, al riguardo, che nel contesto del nucleo familiare della ricorrente risulti presente anche la propria sorella, FERLA GIUSEPPINA, la quale genericamente ha dedotto l'esistenza di motivi ostativi all'assistenza della propria madre, ma soprattutto risulta con essa convivente insieme alla ricorrente presso lo stesso indirizzo e numero civico nel Comune di Gioia Tauro (RC).

E' quindi evidente che le ragioni dedotte per sostanziare il periculum in mora e ritenere giustificato il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. vengano destituite ipso facto di fondatezza per le ragioni appena sopra esposte.

Ciò soprattutto per le questioni afferenti alla tutela di cui alla L. 104/92.

Quanto invece alle questioni impattanti esclusivamente nella sfera personale della ricorrente si ribadisce che la stessa abbia concorso ad una procedura ove e per cui, così come anche in altre, la PA deve assicurare la par condicio tra i vari partecipanti, specie ove si controverta su questioni di precedenza che si pongono in termini di eccezione alla regola. Nel caso di specie la difesa del Ministero ha provato l'infondatezza del preteso diritto di precedenza in capo alla ricorrente Ferla Filomena ed il fatto che la stessa non abbia beneficiato della propria assegnazione provvisoria nella provincia di Reggio Calabria per la presenza di candidati meglio titolati in forza di diritto poziore.

La conclusione di quanto sopra è che nel caso di specie non rilevi alcun pregiudizio legittimamente e giudizialmente apprezzabile.

Infine, solo per mero scrupolo difensivo si fa presente che le doglianze di controparte afferenti alla tutela della propria sfera personale non giustifichino ex se la concessione della cautela giudiziaria, tenuto nel debito conto l'esistenza di istituti legislativi e contrattuali idonei



a contenere il disagio al “pendolarismo” stante, in particolar modo, la non ricorrenza, si insiste, degli elementi e presupposti legittimanti la tutela ex art. 700 c.p.c.

Pertanto, la difesa dell'Ambito Territoriale deducente, ritenuta provata anche l'assenza del periculum in mora, insiste sul rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-Ambito Territoriale di Reggio Calabria, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia in accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito, rigettare il ricorso stante l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.

Disporre ai sensi dell'art. 152 bis, c.p.c. la liquidazione delle spese processuali.

Lì, 17 Settembre 2021

I Funzionari del M.I.

F.to Demetrio CASSALIA

F.to Salvatore NUCERA

“”

- Che con note di trattazione scritta ex art. 221 comma 4 L.n. 77/2020, per l'udienza 08.10.2021 (cfr all. 2), alle quali integralmente si rimanda, depositate nell'interesse della ricorrente, venivano contestate le deduzioni dei resistenti costituiti, mentre alcuna nota di trattazione veniva dagli stessi depositata per la medesima udienza.
- Che all'esito di tale udienza di comparizione, il Giudice del Lavoro poneva la questione della competenza territoriale, sul presupposto che la ricorrente presta servizio presso l'Istituto Scolastico di Tortora (CS), che ricade nel circondario di Paola, rinviando per il prosieguo all'udienza del 26.10.2021, mediante svolgimento cartolare ed assegnando alle parti termine per il deposito di note sulla questione sollevata.
- Che con provvedimento del 26.10.2021, a seguito dell'udienza in pari data (cfr all. n. 3), il Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Cosenza, si pronunciava sulla questione dell'incompetenza territoriale, dichiarando competente a conoscere la causa il Tribunale di Paola, compensando le spese di lite stante il rilievo officioso della questione della competenza territoriale.
- Che è intendimento della Sig.ra Ferla Filmena riassumere e/o riproporre innanzi al Tribunale di Paola - Sezione Lavoro, il giudizio promosso ex art. 700 c.p.c. instaurato contro il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'U.S.R.- Ambito Territoriale di Reggio



Calabria e tutti i docenti potenzialmente controinteressati, riproponendo integralmente la domanda.

Premesso e ritenuto quanto sopra, la ricorrente FERLA FILOMENA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

All'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, previo ogni incombente di rito ed eventuale acquisizione del relativo fascicolo d'ufficio del giudizio n. 3300/2021 Tribunale di Cosenza, ed alla stregua delle risultanze processuali e della documentazione prodotta, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, **in accoglimento della proposta domanda**, come sopra integralmente riportata e trascritta, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., di volere accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte, ed alla luce delle difese già spiegate dai resistenti nella propria memoria difensiva e dell'intervenuto inizio dell'anno scolastico:

1. riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della sig.ra Ferla Filomena ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I. del 08.07.2021, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza della madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione



provvisoria interprovinciale pubblicata con avviso n. 8857 del 06.08.2021 e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con avviso n. 8817 del 8.08.2021, con i quali è stata attribuita alla ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di RC, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni.

6. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ufficio Territoriale di Reggio Calabria, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore della ricorrente Ferla Filomena, di una sede di servizio ubicata nel Comune di residenza della stessa e della propria madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese.
7. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito.
8. In subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del diritto di precedenza contemplata nel C.C.N.I. stante la necessità di assistenza continua da apprestare alla madre disabile e quindi l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022 in uno degli istituti scolastici ubicato nel Comune di residenza della stessa e della propria madre disabile, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Reggio Calabria, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE – lingua Inglese.



9. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.

In via ISTRUTTORIA

Previa acquisizione della documentazione sopra richiamata, allegata al fascicolo di parte e qui di seguito elencata:

All. A – Ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Cosenza

All. B – Note di trattazione scritta per l'udienza del 08.10.2021

All. C – provvedimento di incompetenza del 26.10.2021

Documenti già allegati nel proc. n. 3300/2021 RG Trib. di Cosenza:

1. CCNI del 08.07.2020
2. domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI del 08.07.2020
3. decreto di omologa di riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ed indennità di accompagnamento per la sig.ra Barrese Giovanna
4. Autodichiarazione figli del disabile impossibilitati a provvedere all'assistenza del genitore, rilasciata dalla Sig.ra Ferla Giuseppina
5. dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia
6. Dichiarazione personale per la determinazione dei benefici di cui alla L. 104/1992 per l'assistenza al genitore comprensiva dei documenti ivi indicati
7. modulo di domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (I lettera di notifica)
8. reclamo inoltrato in data 22.07.2021 direttamente dalla docente Ferla
9. modulo, rettificato, della domanda trasmesso dall'U.S.P. di Reggio Calabria (II lettera di notifica)
10. Il reclamo inoltrato il 22.07.2021 reclamo
11. Reclamo inoltrato a mezzo pec in data 26.07.2021



12. Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
13. Graduatoria provvisoria di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
14. Reclamo a mezzo pec del 30.07.2021
15. avviso del 6.08.2021, recante n. 8757 – n albo n. 79/2021 di pubblicazione di graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria
16. graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria
17. Avviso di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie n. 8817/2021 del 08.08.2021
18. elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella provincia di Reggio Calabria

Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione, ex art. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione afferente il personale docente destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso scuola primaria nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 e le rispettive domande di assegnazione provvisoria interprovinciale per il medesimo anno scolastico e di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Ai fini del **contributo unificato** si dichiara che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo di € 259,00= è stato interamente versato.

ISTANZA

Per la determinazione delle modalità di modifica ex art. 151 c.p.c.

La ricorrente Ferla Filomena, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente ricorso ed allegata telematicamente,



premessato che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in provincia di Reggio Calabria, in applicazione della riserva di posto alla stessa riconosciuta in quanto destinataria dei benefici di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, quale figlia individuata come referente unica che presta assistenza continuativa alla madre disabile convivente, ai fini della stesura della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 – Scuola Primaria posti comuni e sostegno.
- Ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e, cioè, a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a quello della ricorrente.

Rilevato che

- La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei modi ordinari nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati, inseriti in graduatoria, sarebbe impossibile ed oltremodo gravosa atteso il rilevante numero dei destinatari, oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per la stessa ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso.
- Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., primo comma, "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che



- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella forma di semplice sunto del ricorso.
- L’efficacia di tale forma di notificazione è stata, più volte, messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenzialmente convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”.
- Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un’intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinaria e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un semplice “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite.
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente.
- Già l’art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c..



- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09).
- Anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Sig.ra Ferla Filomena, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i



docenti controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria – Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2021/2022, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria — Ufficio VI, www.istruzioneatprc.it, a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Polistena, lì 28.10.2021

Avv. Angelica Borgese

